



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

P.O.R. FESR 2007-2013 - Competitività regionale e occupazione

ASSE III – Energia - Linee di Attività 3.1.1.a - 3.1.2.c

Attuazione D.G.R. n. 25/59 del 19.05.2011 e n. 30/20 del 12.07.2011

FAQ

D1. Lo stesso soggetto può presentare per la medesima unità produttiva un piano di investimenti che preveda sia interventi riconducibili alla linea 3.1.1.a (fonti rinnovabili) che interventi riconducibili al punto 3.1.2.c (efficientamento energetico)?

R1. L'impresa deve presentare un unico progetto (che può ricomprendere interventi su entrambe le linee) per ciascuna unità produttiva, in quanto gli interventi devono essere strutturati sulla base di un'analisi energetica complessiva che giustifichi le scelte di investimento per quell'unità. Se l'impresa ha più unità produttive sulle quali intende intervenire, potrà fare più domande, una per ciascuna unità produttiva.

D2. Ho un'impresa agricola e vorrei installare un nuovo impianto fotovoltaico, è ammissibile al bando?

R2. No, a norma del Reg. CE n. 800/08 sono escluse le attività agricole individuate con la lettera A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA) del codice Ateco 2007. Possono partecipare al bando solamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrano di svolgere, nell'unità locale oggetto dell'intervento un'attività ricadente nelle sezioni C o G (verificabile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio).

D3. Gli impianti fotovoltaici superiori ai 20 kW vengono esclusi o accedono agli aiuti per una quota parte pari a 20 kW?

R3. L'impianto non può essere suddiviso, pertanto ai fini dell'ammissibilità al bando deve essere presentato un progetto organico e oggetto di valutazione nella sua interezza.

Invece, relativamente alla taglia dell'impianto, le considerazioni da fare sono 2:

- una è legata al regime autorizzatorio delle fonti rinnovabili. Il bando è rivolto solamente ad interventi che necessitano della comunicazione o della P.A.S., come prescritto dalle linee guida della Giunta Regionale del 1.06.2011 (D.G.R. n. 27/16) e pertanto tra questi ci sono per l'appunto gli impianti fotovoltaici al di sotto dei 20KW;

- l'altro aspetto è legato alla cumulabilità dei contributi in conto capitale previsti dal bando in esame con la tariffa incentivante prevista dal c.d. Conto Energia. A norma dell'art. 5 del Conto Energia in vigore (D.M. 05.05.2011), i contributi in conto capitale sono cumulabili fino al 30% per interventi al di sotto dei 20KW, oppure per impianti con caratteristiche innovative o a condensazione. In conclusione, se l'impresa vuole cumulare il contributo del bando in esame (il cui massimale, per le piccole imprese, si abbasserebbe al 30%) con il conto energia, deve realizzare un impianto al di sotto dei 20KW, oppure un impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative o un impianto fotovoltaico a concentrazione.

D4. Nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per "atti autorizzativi necessari all'avvio dell'investimento" si intende solo la documentazione da presentare al comune (DIA, CIA, Autorizzazione ecc... a seconda dei casi) oppure anche la domanda di connessione da presentare all'ENEL?

R4. Si intende la "comunicazione" o l'avvio della P.A.S. (v. DGR n. 27/16 del 01.06.2011). La connessione Enel deve essere successiva alla presentazione della domanda, mentre l'avvio della procedura autorizzatoria deve essere antecedente e con la domanda deve essere fornita la copia dell'avvenuta presentazione al SUAP di tale "comunicazione" o avvio della PAS (istanza protocollata o ricevuta telematica).

D5. Quando posso realizzare l'investimento? Potrei iniziare dal 13 settembre o devo attendere l'esito della domanda?

R5. Come indicato nel bando (art. 5), l'inizio lavori deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda perciò almeno dopo il 13 settembre. Per le Grandi Imprese è necessario inoltre che esse attendano l'esito da parte del soggetto attuatore della verifica sulla documentazione fornita, la quale deve soddisfare una o più delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 8 comma 3 Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i. Solamente l'avvio delle pratiche autorizzatorie, non essendo vincolanti, devono essere antecedenti alla presentazione della domanda.

Si fa presente infatti che per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari ed impianti, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. Se dalla documentazione fornita in sede di rendicontazione (ad esempio pagamenti, fatture, ordini di materiali, ecc.) dovesse risultare che i lavori sono iniziati prima della presentazione della domanda, l'intero progetto non sarebbe ammissibile.

D6. Devo realizzare un intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato aziendale. La riqualificazione consiste nella coibentazione della copertura e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico. Le regole tecniche sul conto energia consentono una quota di contributo massima del 30%. Il 35 % di aiuto in conto capitale può essere ripartito tra i due interventi?

R6. Gli interventi, anche se vengono presentati con la medesima istanza (una per ogni sede/unità produttiva sulla quale si intende intervenire) devono comunque essere separati (come indicato nella domanda e nella scheda tecnica), pertanto a ciascun intervento sarà applicata la percentuale di contributo corrispondente, ossia il 35% sugli interventi ricadenti nella linea risparmio e 30% sul fotovoltaico che ricade nella linea rinnovabili (percentuali applicate alle piccole imprese).

D7. E' possibile presentare domanda se si è un'azienda neo costituita e senza storico per quanto riguarda i consumi?

R7. No, in quanto ai sensi dell'art. 3 comma 3, l'impresa deve essere operativa nella sede oggetto dell'intervento da almeno 1 anno. Infatti, tutto il progetto si deve basare su un'analisi dei consumi storici dell'impresa, che devono per l'appunto riguardare almeno 12 mensilità. Inoltre, il programma deve essere realizzato in tempi brevi, pertanto è indispensabile aver dato avvio alle pratiche autorizzatorie prima della presentazione della domanda, e quindi sono ammissibili esclusivamente iniziative che dimostrano la cantierabilità.

D8. La linea 3.1.2 prevede la possibilità di finanziare l'acquisto di macchinari e strumenti in grado di abbattere il 10% dei consumi registrati nell'anno precedente. Il parametro del 10% va riferito al consumo energetico complessivo di tutta l'azienda o, viceversa, è riconducibile esclusivamente alla migliorata efficienza del settore nel quale l'innovazione viene introdotta?

R8. Il bando specifica che all'esecuzione dell'intervento deve conseguire una riduzione dei consumi di energia primaria del processo produttivo e/o del sistema aziendale... ecc.

Pertanto la riduzione dei consumi del 10% può riferirsi anche solo limitatamente al processo produttivo sul quale si sta intervenendo.